

COMUNE DI CARPINETI
Piazza Matilde di Canossa n.1,
42033 Carpineti (RE)
Verbale n. 12 del 30 novembre 2021

Parere del revisore dei conti sulla proposta di Deliberazione di Consiglio comunale avente ad oggetto "addizionale comunale all'IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche) - determinazione aliquote per l'anno 2022"

L'anno 2021 il giorno 30 del mese di novembre il Revisore dei Conti del Comune di Carpineti, Dott.ssa Patrizia Arleo, presso il proprio studio sito in Parma (PR) - viale Antonio Bizzozzero 5, esaminata la documentazione ricevuta tramite e-mail in data 29 novembre 2021, redige il presente verbale per esprimere il proprio parere sulla proposta di Deliberazione di Consiglio comunale avente ad oggetto **"addizionale comunale all'IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche) - determinazione aliquote per l'anno 2022"**

Richiamato l'art. 239, comma 1, lett. b), n. 7, del D.Lgs 267/2000, che prevede che l'Organo di revisione esprima un parere sulle proposte di applicazione dei tributi locali;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato col D.Lgs. 267/2000;

Dato atto della competenza del Consiglio Comunale ai sensi del disposto dell'art. 1, comma 142, della L. 296/2006, nonché dell'art. 42, comma 2, lettera f, del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali;

Richiamato il comma 143 della Legge Finanziaria 2007 (L. 296/2006) che stabilisce che a decorrere dall'anno d'imposta 2007 il versamento dell'addizionale comunale IRPEF sia effettuato direttamente ai comuni di riferimento attraverso apposito codice tributo assegnato a ciascun comune, nonché il D.M. 5 ottobre 2007 ed il D.M. 22 ottobre 2008, emanati in attuazione della norma predetta;

Dato atto inoltre che ai sensi dell'art. 14, comma 8, del D. Lgs. n. 23/2011 (così come previsto dall'art. 4, comma 1, del D.L. n. 16/2012), a decorrere dall'anno 2011 le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1, comma, 3 del decreto legislativo n. 360/1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce;

Richiamato l'art. 4, comma 1-quinquies, del D.L. n. 16/2012 che prevede che a decorrere dall'anno 2012, entro trenta giorni dall'approvazione della delibera che istituisce l'aliquota relativa all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, i comuni sono obbligati a inviare al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze le proprie delibere ai fini della pubblicazione nel sito informatico www.finanze.gov.it;

Dato atto che - in virtù della modifica normativa apportata all'art. 1, comma 4, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 360/1998, ad opera dell'art. 8, comma 2, del D. Lgs. n. 175/2014 - l'acconto dell'imposta in questione deve in ogni

caso essere determinato sulla base delle aliquote ed eventuali soglie di esenzione vigenti nell'anno precedente;

Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

Richiamata la deliberazione n. 4 del 17/02/2021 con la quale venivano stabilite per l'anno 2021;

Preso atto che l'ente ha confermato per l'anno 2022 le seguenti aliquote differenziate per scaglioni di reddito IRPEF: (ferma restando l'esenzione d'imposta per i contribuenti in possesso di redditi imponibili non superiori ad €. 10.000,00)

- Redditi imponibili da 0 a 15.000,00 euro aliquota 0,65 per cento;
- Redditi imponibili da 15.001,00 fino a 28.000,00 euro aliquota 0,70 per cento;
- Redditi imponibili da 28.001,00 fino a 55.000,00 euro aliquota 0,78 per cento;
- Redditi imponibili da 55.001,00 fino a 75.000,00 euro aliquota 0,79 per cento;
- Redditi imponibili oltre 75.000,00 euro aliquota 0,80 per cento;

Considerato che la soglia di esenzione sopra indicata non va intesa come franchigia, bensì come limite del reddito al di sotto del quale l'addizionale non è dovuta; in caso di superamento del limite di esenzione stabilito l'addizionale si applica sul reddito complessivo (art. 1, comma 11, D.L. n. 138/2011);

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000 dal Responsabile del settore finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell'atto;

ESPRIME

parere favorevole sulla proposta di Deliberazione di Consiglio comunale avente ad oggetto **"addizionale comunale all'IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche) - determinazione aliquote per l'anno 2022"**.

Il Revisore, ultimate le verifiche, dichiara concluso il verbale, previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente.

L'Organo di Revisione

Dott.ssa Palomba Anna
Fato: 20